

9014

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLE GARE E
COMPETIZIONI SPORTIVE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI**



La mia agenzia:
GENOVA Cod. agenzia: 52733
Telefono: 010 565171
Email: 52733@unipolsai.it
Indirizzo: PIAZZA DELLA VITTORIA, 4/16 16121 GENOVA GE
Cod. subagenzia: 57 - Produttore: //

Contraente FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA	n° Polizza 1/52733/253/118870134	Effetto polizza 31/03/2024 Scadenza polizza 31/03/2025 Frazionamento Temporaneo
--	----------------------------------	--

DATI PERSONALI
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA Codice Fiscale 06369180150
VIA GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 44/B - 20137 - MILANO - MI

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Tipologia di Gara Natanti		
Titolo della manifestazione Gara FIM		
Località di effettuazione Acque Internazionali		
Giorno di effettuazione della gara 31/03/2024	dalle ore 0	alle ore 24
Giornate successive alla prima	dalle ore	alle ore
Giornate di effettuazione delle prove ufficiali e verifiche	dalle ore	alle ore

TIPOLOGIA DI GARA

N. Progressivo Gara	Categoria di Gara	Tipologia
1	Gare di Velocita' in circuito aperto	Imbarcazioni OFFSHORE oltre 1300 c.c.

MASSIMALI

Massimale per sinistro (Per ogni sinistro, fermo restando i minimi di legge per sinistri a cose e persone ex articolo 128 CdA, UnipolSai non risarcisce somme superiori a quanto previsto nel massimale per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone o ccse/animali danneggiati)

12.000.000,00	COMPLESSIVO PER SINISTRO	10.000.000,00	PER DANNI ALLE PERSONE	2.000.000,00	PER DANNI ALLE COSE
---------------	-----------------------------	---------------	---------------------------	--------------	------------------------

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

PREMI

Garanzie	Premio Netto	Contributo S.S.N.	Imposte	Totale premio assicurativo
Responsabilita' Civile (A+B)	-----	-----		-----
Rischio Statico (R.C. Organizzatore Gare)	//	//	//	//
PREMIO DA PAGARE	-----	-----		-----

La "Rata alla firma" indicata nel presente documento deve essere corrisposta dal Contraente alla firma del contratto

***DETTAGLIO CALCOLO PREMI GARANZIA Responsabilita' Civile (A+B)**

Premio Base (A)	Premio Netto
Premio netto per giornate nr 1 (comprensive del primo giorno)	(1) -----
Premio netto spettatori aggiuntivi per autodromi	(2) -----
Premio netto sciatori trainati per moto ski su piste innevate o ghiacciate	(3) -----
Totale premio BASE (A) (1+2+3)	-----

Premio dei partecipanti (B)				Premio Unitario per Pilota (1)	Numero dei partecipanti	Premi dei Partecipanti alle Gare (1)x(2)
N. Progressivo Gare	Lunghezza in km del Percorso del Circuito	Numero delle prove speciali	Passeggero ESCLUSO	Premio Netto	(2)	Premio Netto
1				-----	-----	-----
Totale premio dei partecipanti (B)						-----

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI



POLIZZA A REGOLAZIONE

La regolazione del premio di polizza avverrà alla scadenza del contratto.

Il calcolo delle imposte è effettuato sulla base delle aliquote vigenti alla data di stipulazione del contratto e pertanto detto calcolo potrà subire delle modifiche al momento dell'incasso della regolazione conseguenti alle eventuali variazioni delle aliquote stesse.

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

I mezzi di pagamento consentiti da UnipolSai sono:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure ad UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure ad UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
- contanti, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa anticicliaggio

ESTREMI DEL CONTRATTO

E' escluso il tacito rinnovo del contratto.

La polizza cesserà pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Il presente contratto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione integralmente contenute nel Set Informativo del prodotto R.C. Gare e Competizioni Sportive Motonautiche (SI/09014/G03/00000/C edizione 01/06/2019)

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo del prodotto R.C. Gare e Competizioni Sportive Motonautiche e l'Informativa privacy (SI/09014/G03/00000/C edizione 01/06/2019)
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto riportate nel Set Informativo di cui sopra, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte

AVVERTENZA: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza



Il Contraente

Polizza emessa il 08/04/2024

L'Agente o l'Incaricato



9014

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLE GARE E
COMPETIZIONI SPORTIVE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI**
ALLEGATO AL DOCUMENTO BASE - POLIZZA

R.C. GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE

La mia agenzia:
GENOVA Cod. agenzia: 52733
Telefono: 010 565171
Email: 52733@unipolsai.it
Indirizzo: PIAZZA DELLA VITTORIA, 4/16 GENOVA GE
Cod. subagenzia: 57 - Produttore: //

Contraente FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA	n° Polizza 1/52733/253/118870134	Effetto polizza 31/03/2024 Scadenza polizza 31/03/2025 Frazionamento Temporaneo Tipo polizza Regolazione
--	----------------------------------	---

DATI PERSONALI

FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA Codice Fiscale 06369180150
VIA GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 44/B - 20137 - MILANO - MI

TESTO AGGIUNTIVO

La presente polizza è gestita dal capitolato di gara e dai seguenti allegati: allegato 1-clausole
allegato 2-suddivisione del premio per tipologia di gara, partecipanti e rischio statico
allegato 3-modalità di pagamento

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Matteo Laterza



Il Contraente



Emesso il 08/04/2024



9014

Allegato di Polizza

COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NR. POLIZZA	PRODOTTO	NUMERO ARCHIVIO
1/52733	57	253	118870134	9014	110145730
CONTRAENTE / ASSICURATO			CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.		
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA			06369180150		

"Si prende atto che dalle ore 24 del 31/03/2024 è operante la presente clausola".

CLAUSOLA DI GESTIONE

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker MARSH S.P.A. ROMA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker di cui sopra, il quale tratterà con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita Impresa).

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Impresa, prevarranno quest'ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Impresa di Assicurazione, ai sensi dell'art.118 del D.lgs 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt.120 e 121, del D.lgs 209/2005, comma 2, del Regolamento Isvap n.5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico del Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Impresa. La Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

U. Cavallo

Il Contraente


[Signature]





FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

CAPITOLATO DI GARA

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER
L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI
LAVORO, RESPONSABILITÀ CIVILE PER GARE
PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
MOTONAUTICA,
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI,
DELLE SOCIETÀ AFFILIATE, AGGREGATE E DEI TESSERATI**

DEFINIZIONI

Assicurato

Il Contraente e le società controllanti controllate, collegate e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.

Broker

Marsh S.p.a. – Viale Bodio 33 - 20158 Milano

Società/Assicuratori

La Compagnia di assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto il presente rischio.

Contraente

La FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA (F.I.M.)

Franchigia

Importo previsto dalle condizioni contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.

Scoperto

La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico

Indennizzo

La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

Massimale per sinistro

La massima esposizione per della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Periodo assicurativo e/o di assicurazione

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione

Polizza

Il documento che prova e regola l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Società

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Cose

Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali

Danni

I danni corporali e i danni materiali di seguito descritti

Danni corporali

Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi comprese il danno alla salute o biologico, nonché il danno morale

Danni materiali

La distruzione o il danneggiamento di cose

Tesserato

Ogni singolo soggetto od Ente iscritto o aderente alla contraente

Atleta

Il tesserato che svolge l'attività sportiva rientrante negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GENERALE

Tra **FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA** in seguito denominata **Contraente**, e **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** in seguito denominata **Società o Assicuratore**, viene stipulata la seguente Convenzione per le garanzie contro la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, responsabilità civile per gare per conto e a favore della Federazione Italiana Motonautica, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate, aggregate e dei tesserati.

Art. 1 - Titoli che danno diritto all'assicurazione

Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:

- la Contraente stessa
- la qualifica di tesserato riconosciuta della Federazione
ovvero
- l'affiliazione alla F.I.M. per le Società affiliate.

Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni uno con inizio dalle ore 24.00 del 31/03/2024 e termine alle ore 24.00 del 31/03/2025,

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012 s.m.i.) si riserva di recedere il contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui a Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Art 3 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- ✓ i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- ✓ l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni – premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato comunque acquisito dalla Società per ciascun anno assicurativo,

si conviene che:

- ✓ il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi;

Entro la data del 18/05 successiva ad ogni scadenza anniversaria a partire dal 31/03/2024 la Federazione fornirà all'Assicuratore elenco riportante il numero degli Assicurati suddivisi per categoria riferito all'anno sportivo trascorso affinché l'Assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Se la Federazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Assicuratore dovrà fissargli mediante atto

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Federazione abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probatori tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell'Assicuratore per eventuali controlli.

Art 4 Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Federazione fornirà all'Assicuratore l'elenco dei dati variabili contemplati in polizza affinché l'Assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive a favore della Società, risultanti dalla regolazione premio, devono essere pagate dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Si stabilisce inoltre che è prevista la sola regolazione attiva di premio che andrà effettuata al termine dell'annualità assicurativa sulla base dell'effettivo numero di gare svolte e del numero di partecipanti eccedente il minimo stimato.

Qualora una gara assicurata venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o prove ufficiali (se previste), si considera non svolta, in ogni altro caso si considera effettuata ai fini dell'applicazione dell'intero premio dovuto.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.5 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il pagamento del premio è suddiviso in due rate semestrali, il contraente è tenuto al pagamento di ogni rata entro 30 (trenta) giorni dalla data della decorrenza della stessa; se il contraente non

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

paga il premio entro 30 (trenta) giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della rata di premio.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 6 Prova e modifiche del contratto

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura del essere indicato l'indirizzo della sede sociale dell'impresa assicuratrice. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri

Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 8 Variazioni di rischio

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 9 Foro competente

5

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45- 40128 Bologna (Italia) - unipol@assicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 28/2010 ss.mm. ee.

Art. 10 Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

Art. 12 Elezione di domicilio

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

Art. 13 Sinistri

L'Assicuratore si impegna a:

- ✓ mettere a disposizione un/ ispettorato/i sinistri con numero/i telefonico/i dedicato/i per l'assistenza a tutti i tesserati nelle varie fasi della trattazione dei sinistri;
- ✓ effettuare un incontro mensile con il Broker, incaricato dalla Federazione della gestione dei sinistri, per l'analisi dei sinistri non liquidati;
- ✓ fornire, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, riepiloghi informativi in relazione a:
 - numero sinistri denunciati;
 - numero sinistri senza seguito;
 - numero sinistri liquidati e relativo importo;
 - numero sinistri in trattazione e loro importo preventivato;
- fornire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre alla Federazione e/o al broker incaricato, anche su formato elettronico, l'elenco nominativo degli assicurati che hanno denunciato un sinistro fornendo per ciascuna posizione le seguenti informazioni:
 - nome e cognome;
 - data di accadimento del sinistro;
 - stato della pratica;
 - importo di liquidazione;
 - importo di riserva;
- ✓ fornire, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno assicurativo, l'elenco dei sinistri portati a riserva e i relativi importi.

Art. 14 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro. 7

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.450.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art.15 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art.16 Interpretazione dell'assicurazione

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 17 Clausola Broker

La Contraente dichiara di affidare, per l'intera durata della convenzione, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente convenzione alla Marsh S.p.A Viale Bodio, 33 - 20158 Milano.

Alla Marsh S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del d.lgs 209/2005 s.m.i.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. La provvigione riconosciuta è rappresentata dall'aliquota del **12%** da applicarsi sul premio imponibile.

Art. 18 Denuncia dei sinistri

In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all'Assicuratore o all'ufficio all'uopo preposto, anche tramite il broker:

- in caso di sinistro di "responsabilità civile verso terzi", entro 30 giorni da quando l'Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 0374081207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

- in caso di sinistro di "responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro", entro 30 giorni da quando l'Assicurato ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza;
- in caso di sinistro di "responsabilità civile dell'organizzatore", entro 30 giorni da quando l'Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa.

Art. 19 Clausola OFAC

La presente polizza non opera e l'Assicuratore non potrà essere chiamato a risarcire alcun danno nel caso in cui l'indennizzo esponga l'Assicuratore stesso a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione economica o commerciale prevista dalle normative della UE, dello Stato italiano, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 20 Estensione territoriale – limiti di navigazione

L'assicurazione vale per le acque territoriali Italiane comprese le acque interne e gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle Svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento di gara, sempre che la gara stessa sia autorizzata dalla competente Autorità Italiana;

LA CONTRAENTE



FEDERAZIONE ITALIANA MOTOCICLISTI
MILANO

L'ASSICURATORE

UnipolSai
ASSICURAZIONI S.p.A.
Agenzia GENOVA Cod. 52733
L'Agente Generale

SEZIONE I – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC GARE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assicura in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità civile dell'Organizzatore di gare e di competizioni sportive e degli altri obbligati per i danni configurati nell'Art. 124 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private.

Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e dei natanti partecipanti a gare o competizioni, nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento di gara.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate in questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo o natante dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempre che le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

Sono compresi in copertura, gli allenamenti ed i tesi che i natanti iscritti alla F.I.M. fanno presso le basi nautiche riconosciute dalla F.I.M. o in altri specchi d'acqua delimitati da boe nei quali durante gli allenamenti è vietata la navigazione a terzi. La copertura viene prestata negli stessi termini dell'Art. 8 di polizza, delle Condizioni Aggiuntive e con l'esclusione dei danni ad altre imbarcazioni o piloti che stiano svolgendo gli allenamenti; tali esclusioni devono essere intese non limitatamente agli allenamenti

Vengono inoltre compresi in garanzia, limitatamente all'organizzazione degli eventi, i volontari partecipanti.

Art. 2 Esclusione e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del Regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, del certificato di licenza di navigazione, nonché, comunque, se il veicolo o il natante è monoposto;
- se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
- se il Regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi;
- nel caso di veicolo o natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- per le gare di motoslitte su piste innevate e/o ghiacciate e per le gare di sci nautico, sono esclusi i danni allo sciatore trainato ed i danni tra sciatori trainati in quanto partecipanti alle stesse gare.

In nessun caso la garanzia sarà operante per danni ai partecipanti, copiloti e passeggeri. Tale esclusione si applica in deroga ad eventuali altre coperture prestate dalla presente polizza.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@assicurazioni.pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Nei casi predetti ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 Durata della copertura dei rischi

Le coperture delle singole gare o competizioni per le quali è stato stipulato il contratto, nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, hanno copertura pari a quella riportata nel singolo Regolamento Particolare di Gara.

Art. 4 Massimali

La garanzia è prestata per:

Gare Motonautiche di tutte le categorie, Giornate di Addestramento Piloti e Eventi promozionali di avvio alla Motonautica con i seguenti massimali:

- € 10.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
- € 10.000.000,00 per ogni persona danneggiata e di
- € 10.000.000,00 per danneggiamenti a cose o animali.

Art. 5 Franchigia

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia frontale di € 2.500,00 per ciascun sinistro.

CLAUSOLE SPECIFICHE

CYBER and DATA TOTAL EXCLUSION ENDORSEMENT

(for attachment to International Liability forms)

1 Notwithstanding any provision to the contrary within this Policy or any endorsement thereto this Policy does not apply to any loss, damage, liability, claim, fines, penalties, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any:

1.1 **Cyber Act** or **Cyber Incident** including, but not limited to, any action taken in controlling, preventing, suppressing or remediating any **Cyber Act** or **Cyber Incident**; or

1.2 loss of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration, reproduction, loss or theft of any **Data**, including any amount pertaining to the value of such **Data**;

regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2 In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

3 This endorsement supersedes any other wording in the Policy or any endorsement thereto having a bearing on a **Cyber Act**, **Cyber Incident** or **Data**, and, if in conflict with such wording, replaces it.

4 If the Underwriters allege that by reason of this endorsement that loss sustained by the Insured is not covered by this Policy, the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

Definitions

5 **Computer System** means any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or back up facility, owned or operated by the Insured or any other party.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

6 **Cyber Act** means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof involving access to, processing of, use of or operation of any **Computer System**.

7 **Cyber Incident** means:

7.1 any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, processing of, use of or operation of any **Computer System**; or

7.2 any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability or failures to access, process, use or operate any **Computer System**.

8. **Data** means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a **Computer System**.

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

(For use on liability policies)

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.

2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a Communicable Disease.

3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and

3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage.

LA CONTRAENTE



L'ASSICURATORE

UnipolSai
ASSICURAZIONI S.p.A.
Agenzia GENOVA Cod. 52733
L'Agente Generale

12

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI DA CORCOLAZIONE NON COMPRESI IN QUELLA OBBIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione"; restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con le sottestese Condizioni Aggiuntive, e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 6 Organizzatori, ufficiali di gara, dipendenti e ausiliari degli organizzatori

Sono considerati terzi anche per i danni a cose od animali, i singoli componenti i Comitati Organizzatori, gli Ufficiali di gara i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi e all'organizzazione delle gare e competizioni motonautiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli, le case costruttrici ed i loro dipendenti e collaboratori), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Art. 7 Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni natanti

Sono compresi nel novero dei terzi i trasportati in qualità di copiloti navigatori qualora la loro presenza sia prescritta dal Regolamento Particolare di Gara e non partecipino alla conduzione dell'imbarcazione.

Art. 8 R.C. per danni a boe e attrezzature

L'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati dagli Organizzatori e/o dai piloti in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla navigazione a boe e pontili che il Comitato organizzatore abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Art. 9 Rischio statico: responsabilità civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti

L'Impresa assicura, sulla base delle Condizioni generali di assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la responsabilità dell'Organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'Organizzazione della gara descritta in contratto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nella polizza per l'assicurazione della Responsabilità Civile da Circolazione obbligatoria per la Legge e nei limiti e con le modalità previsti all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione della stessa polizza, e vale durante il giorno o i giorni di effettuazione della gara, nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e dei natanti, e le case concorrenti, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.

Per i dipendenti dell'Organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ed al decreto legislativo 253 febbraio 2000, n. 38, (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'Art. 55, comma 1, della L. 17 1999, n. 144), l'assicurazione vale per le somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Cod. Civile nonché per le somme che l'Organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'Art. 11 del predetto Testo unico.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

Art. 10 Manifestazioni organizzate da società affiliate alla F.I.M. formula integrativa ad adesione – commissione diporto

Le garanzie previste dalla presente polizza sono estese, in seguito a richiesta scritta, alle gare o manifestazioni organizzate dalle Società affiliate alla F.I.M. e/o Comitati Organizzatori, limitatamente all'Art. 1 delle Condizioni e all'Art. 9 Rischio Statico delle Condizioni Aggiuntive, ovvero:

- Responsabilità Civile derivante dalle gare e competizioni sportive natanti
- Responsabilità Civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei natanti.
- Sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose o animali, i singoli componenti i Comitati Organizzatori, gli Ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi dell'Organizzatore delle gare e competizioni motonautiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità alla produzione del danno.

È prevista l'applicazione dei seguenti massimali:

- € 10.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
- € 10.000.000,00 per ogni persona danneggiata e di
- € 10.000.000,00 per danneggiamenti a cose o animali.

Art. 11 MODALITA' PER L'ADESIONE

La Società affiliata alla F.I.M. organizzatrice della gara o manifestazione dovrà comunicare preventivamente all'Impresa, almeno 48 ore prima della gara o manifestazione i seguenti dati:

- Denominazione della gara da assicurare;
- Numero massimo di partecipanti previsto;
- Decorrenza e durata della gara;

nonché produrre copia del regolamento Particolare di Gara.

Art. 12 HYDROFLY

Le coperture rischi vengono estese alla specialità sportiva Hydrofly, in tutte le sue varianti pratiche oggi esistenti.

A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura rischi nei termini previsti dall'art 1, saranno estese ai:

- I soggetti che parteciperanno alle gare e₁₄ alle relative prove (si prevede saranno

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2/3 l'anno con un massimo di 20 partecipanti per ciascuna competizione)

- I soggetti che noleggeranno l'attrezzatura presso le associazioni affiliate FIM e che proveranno i materiali in tutta sicurezza

Saranno esclusi i danni ai danni allo sciatore trainato ed al conducente, nonché i danni tra conducenti trainati e i diversi conducenti in quanto partecipanti alle stesse gare o manifestazioni.

Art. 13 Determinazione del premio

La garanzia è prestata per un numero preventivamente stimato di Gare F.I.M., di Gare Regionali, di giornate di addestramento piloti, di eventi promozionali, di gare associate F.I.M. e di manifestazioni organizzate da società affiliate alla F.I.M.

Le Gare Regionali presentano alcuni elementi distintivi rispetto alle gare Nazionali, a titolo esemplificativo e non limitativo, riportiamo di seguito alcuni dei principali motivi di differenziazione: nelle Gare Regionali la partecipazione è ristretta ai soli Piloti della Regione sia licenziati sia con semplice tessera conduttore, il numero dei Piloti partecipanti è decisamente inferiore rispetto alle Gare Nazionali, il campo di gara è sensibilmente semplificato e ridotto nelle dimensioni rispetto a quelli solitamente utilizzati nelle Gare Nazionali, le categorie partecipanti sono sempre inferiori rispetto alle Gare Nazionali, la durata delle Gare Regionali è di norma limitata ad una sola giornata, nelle gare Nazionali la durata delle gare varia dai due ai sei giorni.

Il numero di eventi stimato e la partecipazione di piloti stimata concorre alla determinazione del premio di anticipazione e, il premio risultante, **si intende comunque premio minimo acquisito**.

Il premio unitario per pilota è dovuto per intero anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari se previste.

Al termine dell'annualità assicurativa, l'assicurato deve comunicare il numero di eventi effettivamente svolto nonché, per le gare F.I.M., il numero effettivo dei partecipanti ad ogni singola gara.

L'eventuale eccedenza sarà riportata in conguaglio nel calcolo della regolazione premio.

Il programma delle gare F.I.M. è riportato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Motonautica.

Nel seguente punto 2) vengono riportate in via provvisoria le attuali gare pubblicate dalla Federazione suscettibili di successive variazioni. La Federazione si impegna a fornire al termine dell'annualità e/o periodo assicurativo il Calendario definitivo delle manifestazioni svolte.

Le gare delle società affiliate F.I.M. devono essere preventivamente comunicate all'Impresa con le modalità indicate all' Art. 10.

Il premio per le gare associate F.I.M., le giornate di addestramento piloti e gli eventi promozionali è convenuto forfettariamente nella sola misura del premio base, il premio per le gare F.I.M. si compone di tre elementi:

- premio base
- premio per pilota partecipante.
- rischio statico

Il premio di anticipazione è determinato in base alle seguenti tabelle.

SEZIONE PREMI

Art. 1 Calcolo del premio minimo

I premi unitari e totali si intendono stabiliti come segue e sono comprensivi delle rispettive imposte governative. Tali premi si devono intendere su base annuale. Ai fini del conteggio del premio occorre considerare che i numeri minimi indicati corrispondono a circa l'80% dei numeri effettivi.

1) PREMIO NETTO RC GARE

DESCRIZIONE	NUMERO MINIMO	PREMIO UNITARIO	TOTALE MINIMO	PREMIO
Gara FIM	14	*****		*****
Gara Regionale	10	*****		*****
Addestramento piloti (test)	1	*****		*****
Eventi promozionali (esibizione)	11	*****		*****
Associate FIM (gare)	1	*****		*****
Associate FIM (raduni)	1	*****		*****
Giornate formazioni scolastiche	10	*****		*****
		TOTALE		*****

2) PREMIO A PILOTA (PREMIO INIZIALE) – SOLO GARE FIM

DESCRIZIONE DISCIPLINA	NUMERO MINIMO	PREMIO UNITARIO	TOTALE MINIMO	PREMIO
CIRCUITO	20	*****		*****
ENDURANCE	25	*****		*****
OFFSHORE	10	*****		*****
MOTO D'ACQUA	70	*****		*****0
GIOVANILE	90	*****		*****
DIPORTO	50	*****		*****
HYDROFLY	10	*****		*****
		PREMIO		*****

3) PREMIO RISCHIO STATICO

LA CONTRAENTE



L'ASSICURATORE

UnipolSai
ASSICURAZIONI S.p.A.

Agenzia GENOVA Cod. 52733

L'Agente Generale

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7095584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione o coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it